

MARIO A. FIORE

**HIC OBIT
STUPOR MUNDI**

**A MARGINE DELLA VICENDA GIUDIZIARIA PERTINENTE AL SITO
STORICO-ARCHEOLOGICO DI FIORENTINO IN CAPITANATA**

*Usque ad ultimum fati sui diem gloriosus, et per totum orbem terrarum admirabiliter vixit
et qui omnibus fuerat insuperabilis solius mortis legi succubuit*

(N. Jamsilla)

ROMA — 2013

PRO MANUSCRIPTO

Per te possibile, anche se improbabile. Lettore:

Diuturne — ciò nondimeno sterili, inani e vacue — contrapposizioni hanno visto per svariati lustri contendere, non le popolazioni, bensì le civiche amministrazioni di Lucera e Terremaggiore — la prima a pretendere, la seconda a contrastarne le mire ambiziose — per il possesso di un sito cospicuo per valore storico, monumentale ed archeologico, intriso di sacertà tale da poter essere a ragione riguardato qual patrimonio dell'umanità, ove conchiuso il suo peregrinare terrene l'astro fulgente dell'immarcescibile "Puer Apulic".

Scrisse con romantica vena il Kantorowicz:

«In un istante di quasi insperata, splendida pienezza, quando intatta appariva al mondo la potenza dell'impero, e l'imperatore stesso avido d'azione e di lotta nel pieno delle forze, quando con l'Europa imperiale anche l'occidente intero volgeva di nuovo, in ansiosa attesa, gli occhi al re del mondo: in questo splendore improvvisamente rinato l'imperatore doveva svanire alla vista dei suoi . . . a un'età che pare segni il limite dell'esistenza di un certo gruppo d'eroi e di sovrani . . . aveva lasciato la sua residenza, presumibilmente per andare a caccia, e, raccontano leggende posteriori, nel bel mezzo della caccia, girato l'anello del Prete Gianni che rendeva invisibile, era scomparso tutt'a un tratto alla vista degli amici . . . la realtà fu che, preso dalla febbre, aveva cercato rifugio a Castel Fiorentino (mai visitato altrimenti) . . . Federico non lasciò più Castel Fiorentino. Qui, non a Firenze . . . doveva avverarsi l'oracolo che egli sarebbe morto sub flore».

La Civitas terremaggiorese, toto corde, rivendica, e fondatamente, la primigenia e principale ascendenza dagli Esuli che transmigrarono a fendarla da quel luogo fatale, conosciuto e celebrato per avervi trascorso gli ultimi giorni della sua travolgente esistenza e dettato le ultime volontà il grande Imperatore: è questo il maggior titolo di orgoglio — il fiore

all'occhiello, come usa dirsi — che ancor oggi si potrebbe — e si deve — additare al mondo ed ai posteri.

Chi scrive è stato gravato per un ventennio dall'onere (ma anche, e soprattutto, gratificato dall'onore) di assistere e rappresentare la comunità di questa bergata dauna sia nelle Curie di Giustizia che in incontri e simposii storico-giuridici.

In questi anni si è tentato tutto il possibile per menare nel nulla le liti. Purtroppo invano: l'umana allargia, il falso orgoglio e la malriposta, irrefrenabile, ybris non le hanno consentite. Veglie, or dunque, a monito pel futuro, qui rievocare il magistero dell'Arpinate: "scientia, quae est remota a iustitia, calliditas potius quam sapientia est appellanda" (de Off., 1, 63).

Invero i numerosi giudizi affrontati si sono conclusi tutti con verdetti favorevoli al comune di Torremaggiore; l'ultimo in ordine di tempo — e, spero contra spem, definitivo di ogni disputa — è stato dibattuto dinanzi alla prima sezione della Corte d'Appello di Bari: ho voluto qui offrire, quale definitiva epitome e ad epilogo delle sostenute fatiche, l'elaborazione puntuale dei temi della Comparsa conclusionale prodotta in quella Sede.

E ciò perchè dubito, e molteplici ne son le cause, di poter continuare a svolgere per il futuro il ruolo di Difensore; mi assilla, tuttodì, l'aporema che non si raggiungerà sollecitamente la fine delle polemiche; epperò il "pessimismo della ragione" — che, purtroppo, anche in questa circostanza, travalica l'"ottimismo della volontà" — mi ha indotto a delineare i trascorsi, che, tuttavia, particolarmente sub specie della ricerca storica, non presumono, nè pretendono, di essere esaustivi e tanto meno definitivi, bensì di costituire una base per futuri approfondimenti; ma che, comunque, possano rappresentare congruo oggetto per l'eventuale "passaggio del testimone".

Quod est in votis.

Si tu vales, et ego :

M. A. F.

SOMMARIO



Animadvertenda	da fol. 5
Premessa storico - giuridica	da fol. 9
Il fatto dedotto in giudizio	da fol. 47
Motivi di diritto	da fol. 51
Note alla premessa storico - giuridica	da fol. 59
Postfazione	da fol. 79

Appendice

Sentenza di prime cure	da fol. III
Sentenza d'appello	da fol. IX

TAVOLE

TAV. I	Ruderi di Fiorentino disegnati da Giuseppe di Falco negli anni 1651 — 52
TAV. II	Ruderi della chiesa effigiati da Victor Baltard nell'estate del 1836
TAV. III	La "torretta"; ritratto del 5 giugno 1894
TAV. IV	Baluardo della rocca, vista da Sud-Est; ritratto del 5 giugno 1894
TAV. V	La "torretta" vista da Ovest; fotografia del 12 agosto 1964
TAV. VI	La "torretta" vista da Sud-Est; fotografia del 12 agosto 1964
TAV. VII	Baluardo della rocca visto da Nord-Est; fotografia del 12 agosto 1964
TAV. VIII	Veduta generale della "torretta"; fotografia eseguita nell'aprile 1982
TAV. IX	Interno della "torretta"; fotografia eseguita nell'aprile 1982
TAV. X	Piano marmoreo della mensa della <i>domus</i>
TAV. XI	Biblioteca Ap. Vaticana: <i>de arte venandi cum avibus</i> , fol. 16 ^r
TAV. XII	Archivio di Montecassino: cod. 763, f. 135 ^r e f. 196 ^r



IL PRIMO acchito potrebbe anche non apparire, ma il tema di fondo, e senz'altro quello premiente della vicenda giudiziaria che ne occupa, s'impernia – deplorabilmente, invero – sulla proprietà, e sul possesso, di un sito storico – monumentale ed archeologico che, quasi sconosciuto ai profani, rappresenta per gli specialisti e gli *addetti*, e per molteplici istanze, un riferimento ragguardevole per la conoscenza dei prodromi del vissuto presente.

Non può pertanto, e non dovrebbe, un luogo di tal singolare natura considerarsi appartenente a taluno o talaltro (si pensi, *exempli gratia*, alle antiche Pompei ed Ercolano ed ai loro ruderi; ma oso ritenere la nostra località – Fiorentino in Capitanata – ben più importante sotto il profilo storico-politico per gli avvenimenti che vi si compirono): su quell'ermo poggio a cavaliere del Tavoliere di Puglia si realizzò, come proverò a rievocare, una pagina di storia alla quale l'Europa odierna, come affannosamente si sta tentando di attuarla, ed i cittadini tutti delle Nazioni che la costituiscono, devono moralmente sentirsi appartenere ed esserne tributari.

Ci si deve rammaricare, invece che un illustre sinedrio, purtroppo colpevolmente dimentico dei trascorsi e del reale vissuto delle genti, vada, da qualche decennio, miopamente bisticciando, crogiolandosi e prendendo posizione, sul biasimevole presupposto di essere legittimato a rivendicare – nelle diverse Sedi Giudiziarie, ma anche extra – la esclusiva appartenenza materiale di quelle gloriose rovine.

È agevole scorgere la volontà accanita dell'odierno Appellante di affermare la logica brutale ed il principio aggressivo del *togliti tu che mi ci metto io*: logica e principio che non fanno avanzare il “meglio” ed il civile, bensì il “peggio” ed il più spregiudicato: dov'è finita l'armonia tra le popolazioni che proprio quel consesso civico, in nome del *fulvo Svevo*, dovrebbe favorire e coltivare?

Mi si conceda ora di esprimere pubblico voto che l'Ente che ho rappresentato ed assistito, per parte sua, sia compreso dell'onore delle proprie origini, epperò senta l'onere di continuare a coltivare l'acribia delle fonti, sia monumentali che documentali – e, tra queste ultime, *in primis* il testamento di Federico II – che attengono ai fasti di Fiorentino: ed, infine, voglio ricordare a quanti posti al timone delle comunità contendenti che l'acrisia e l'egopatia si son sempre, e da sempre, tradotte in iattura per l'ambiente e le popolazioni.

A questo difensore – giunto ormai al *redde rationem* dopo aver dedicato dieci lustri della propria esistenza all'argomento dibattuto in questa Sede – sia concesso di tracciare *de plano* un panoramico antefatto, che valga a dimostrare la rilevanza, sotto ogni profilo, delle questioni dedotte a codesto illustrissimo Consesso Giudicante.

Con l'auspicio che questo ultroneo viaggio nei tempi andati non venga considerato frustraneo: è buona norma, infatti, impegnarci a procedere verso il futuro non cessando mai di guardare al passato.

Avrò quale punto di riferimento per questo preambolo innanzitutto le comunicazioni e gli studi apparsi sui tre «*Quaderni di archeologia e storia dell'arte in Capitanata*»¹ e nelle «*Mélanges de l'école française de Rome - moyen age*»,² ove son state abbastanza chiarite le vicende di Fiorentino.³ A completamento dei contributi,⁴ le indagini recenziori hanno riguardato la topografia della città con le sue peculiarità, il territorio e gli insediamenti, le componenti sociali e professionali della popolazioni, la lingua, il diritto in uso, l'economia, i poteri politici e quelli religiosi;⁵ la dislocazione degli edifici e la loro destinazione; l'occupazione della zona urbana,⁶ il periodo di presenza della popolazione;⁷ ed, ancora, gli scambi che vi si effettuavano.⁸

Le prime notizie storiche si leggono nell'epitome dell'opera di Stefano di Bisanzio,⁹ ove la città è chiamata Fere ed è detto: ... esistono due città col nome di Fere...: l'una in Iapigia [in Italia], l'altra in Etolia [nell'Ellade]: ... Ferentino città dei Sanniti, in Italia, detta anche Ferentio.¹⁰ Possiamo, dunque, fissarne l'epoca della fondazione tra il sesto ed il settimo secolo, allorchè la nostra regione venne riconquistata da Giustiniano, dopo che il suo stratega Narsete, nel 553, pose in rotta le orde degli ostrogoti, capeggiati da Teja.

Lo Schmiedt¹¹ e la Alvisi¹² hanno sostenuto che, addirittura, fosse stata fondata sulle rovine di un precedente abitato verso la metà del VI secolo.

Distrutta, o abbandonata, una prima volta, la città venne, verosimilmente, ricostruita nel IX secolo dagli stessi bizantini;¹³ e nel 969 la si ritrova sede vescovile di Ignizzo.¹⁴ Fu, forse, per fronteggiare il fenomeno dell'invadente espansionismo latino, che si andava verificando in Puglia in quegli anni, che le autorità di Costantinopoli si

I recenziori studi
su Fiorentino di
Capitanata

La fondazione
della città

La ricostruzione
nel IX secolo

indussero ad inviare sul luogo vescovi di rito orientale, dipendenti gerarchicamente dal metropolita di Otranto.¹⁵

Osservava un attento studioso delle vicende di quel periodo che, nella chiesa latina, in quegli anni si diede impulso ai contatti con i cristiani d'oriente, attraverso la riforma di ordini religiosi, che «des bords de la Saône et de la Moselle, viennent se réunir et se croiser, en quelque sorte, non seulement à Rome, mais dans l'Italie méridionale: c'est surtout en Campanie et en Apulie que se multiplient, à la fin du X siècle, le points de contact entre les deux églises, grecque et latine, entre les deux civilisations».¹⁶

Le successive incursioni da parte dei longobardi, prima, e dei normanni al seguito di Melo e di Datto, dopo, provocarono nuovamente la decadenza e, probabilmente, la distruzione di Fiorentino, che verrà, giusta quanto tramandò il Marsicano,¹⁷ ricostruita, nel sec. XI – sullo stesso sito, strategicamente molto importante, che già prima occupava – ad opera del *catepano* (alias, ma meno correttamente: *catapano*)¹⁸ della corte bizantina, Basilio Bogiano.

Agli inizi del periodo fridericiano, si ritrova vescovo di Fiorentino un tale Ramfredo. Traslato nel 1205 dalla vicina sede di Montecorvino, resse la cattedra fino al 1224: intriganti le notizie che lo riguardano. Incaricati dal pontefice Onorio III, il vescovo di Termoli e l'arcidiacono di Siponto procedettero canonicamente nei suoi confronti, essendo stato accusato di aver ordinato al sacerdozio, dietro compenso, una moltitudine di chierici, durante la celebrazione di tre messe,¹⁹ celebrate durante la stessa notte²⁰ – e senza che gli ordinandi fossero stati in alcun modo preparati a ricevere il sacramento²¹ – nella chiesa di S. Marco *apud Casale novum*,²² borgo colpito da interdetto fulminato dal legato del papa.²³ Durante un'altra messa, celebrata nella chiesa di S. Biagio, procedette a conferire l'ordine sacro omettendo perfino di consacrare il vino. Veniva, altresì, accusato di aver dato ad usura il denaro, frutto di simonia, ricevuto da quei chierici per il conferimento del presbiterato. Ed ancora lo si accusava di aver mandato assolto un uxoricida che gli si era presentato per ricevere la giusta penitenza: senza infliggergli alcun'altra pena, pretese per l'assoluzione la donazione di un cavallo. Fece pure violentemente bastonare alcuni ecclesiastici ed essendo stato delegato dalla sede apostolica a presiedere un giudizio, ricevutesi trenta pecore in dono dalla parte convenuta che appariva

La città nel XIII secolo: il vescovo Ramfredo

palesemente in torto, dichiarò soccombente l'attore al quale avrebbe dovuto dar ragione.²⁴

Il *quaternus de excadenciis et revocatis*

Giova, a questo punto, rammentare che nell'archivio di Montecassino esiste il codice manoscritto membranaceo, catalogato al numero 763, titolato esternamente *Quaternus excadenciarum Capitinate* ed internamente *Quaternus de excadenciis [et revocatis]*. È una sorta di libro catastale, redatto con tutta certezza nell'anno 1249,²⁵ ove vennero annotate – *de mandato Imperialis Maiestatis*, per cura del giudice Roberto de Ariano e del notaio Tomaso de Avellino – le rendite dovute alla Curia regia da parte dei detentori dei beni immobili esistenti nella provincia di *Capitanata* e pervenuti al fisco sia da privati – per diversi motivi ed innanzitutto per incapacità o indegnità ad ereditarli – che da enti – quali i Templari e gli Ospedalieri – ai quali era stato posto il divieto di acquisire o ereditare proprietà immobiliari;²⁶ ovvero per successione intestata di figli di ecclesiastici, il patrimonio dei quali era soggetto al pagamento della *decima* mentre'erano in vita ed all'incameramento da parte della Regia Curia al momento del decesso, e ne erano vietate le contrattazioni senza interposizione di *assenso*:²⁷ in tutti questi casi i beni rientravano nella parte *de excadenciis* (cc. dd. *beni escadenziali*²⁸); i beni, invece, che fossero ricaduti al fisco per revoche a seguito di sequestro o *fellonia* di baroni vennero elencati nella parte titolata *de revocatis*.

La ventottesima località elencata nel *Quaternus* è la nostra Fiorentino, i cui dettagli vennero trascritti dal fol. 196^r al fol. 197^v. Poichè restarono estranei alla elencazione i beni demaniali, appartenenti *ab origine* alla regia Curia, oltre che quelli costituenti il *patrimonium Principis*,²⁹ non si fa riferimento alla *domus imperialis* nella quale vennero dettate le ultime volontà ed avvenne il trapasso dell'Imperatore.

Federico II in Fiorentino

In realtà nelle fonti ostensibili non v'è riferimento sicuro ad una presenza del Grande Svevo in Fiorentino prima dell'ultimo turno dell'anno 1250. L'eventualità positiva si fonda su uno dei tanti coloriti episodi riferiti da Matteo Spinelli:³⁰

Alli 13 di marzo nella città de Trani uno gentilomo de li meglio, che si chiama messer Simone Rocca, havea una bella moglie; et alloggiava in casa sua uno capitano de Sarracini chiamato Phocax; et se ne innamorao de la moglie; et à meza notte fece chiamare lo padrone della casa; et come quillo aperse la porta de la camera, intrao per forza et cacciao Simone senza dargli tempo che si

*cauzasse et vestisse; et ebbe da fare carnalmente con la moglie. Et la matina che se sappe, se fece prestamente lo parlamento; et andaro tre sindici et messer Simone et dui frati della moglie con le coppole innanti all'occhi per la vergogna che l'era stata fatta et trovaro l'imperatore a **Presentino** et se inginocchiaro et chiamaro misericordia et giustizia et contaro lo fatto. Et l'imperatore disse a messer Simone: «dove è forza non è vergogna»; e poi disse alli sindici: «Andate che ordinaraggio, che non faccia più tale errore; et se fusse stato di regno, l'haveria subito fatto tagliar la testa.»³¹*

Un recente studio ha proposto l'ipotesi delle origini fiorentinesi della dama ricordata da Giacomino Pugliese – definito «poeta della Scuola poetica siciliana dai contorni biografici non ben definiti, ma dotato di una chiara personalità artistica» – con i versi

Ipotesi sulle origini di Giacomino Pugliese

*in dolce terra dimoranza face
madonna, c'a lo Fiore sta vicino.*³²

Noto, tuttavia, che nel codice vaticano *de arte venandi cum avibus* Federico è raffigurato con un giglio nella mano destra, a simboleggiare la purezza del potere imperiale con la quale il Monarca stesso veniva identificato: ben si potrebbe supporre che i versi siano stati dedicati ad una *madonna* della corte imperiale, vicina all'Imperatore.

Si è voluto in questi ultimi tempi tendenziosamente insinuare non esservi certezza sul luogo della morte di Federico II;³³ è fuor di discussione, invece, e resta inoppugnabilmente provato, che il *Terzo Vento di Soave*³⁴ *extremum suum clausit diem* a Fiorentino in *Capitanata*, città che, a tal titolo, divenne in quell'occasione la capitale del Sacro Romano Impero d'Occidente:³⁵ non lo revoca in dubbio il Kantorowicz, autore della recenziore e, finora, più completa biografia dell'Imperatore, il quale, tuttavia, accetta, senza riserve, la data del 13 dicembre 1250 e pone a «poco prima di morire» il momento in cui «fece testamento in presenza dei suoi fidi».³⁶ Quanto alla data dell'*obitus* – il 13 dicembre, o in uno dei giorni immediatamente successivi,³⁷ – sarebbe, in ogni caso, molto interessante tentare definirne la *questio vexata*, onde stabilire l'esatta datazione delle ultime volontà, dettate "*Apud Florentinum in Capitanata*", che rappresentano non solo l'ultimo atto normativo dell'imperatore, ma, con le *Costituzioni di Melfi*, uno dei documenti di maggior momento per la storia dell'Occidente europeo;³⁸ e ben può affermarsi che nel mentre la

Problematica sulla data dell'*obitus*

Chiesa di Roma, nella dogmatica pretesa di una *superior potestas*, asurdamente prevaricava sull'Impero, pur essendo ancora ben lontana dall'elaborare il concetto della *Res publica Christianorum*,³⁹ il lungimirante Federico, con spirito veramente profetico, rivendicando solennemente all'Impero l'*autonomia*⁴⁰ – ed anche la preminenza *in temporalibus* per divina volontà – fissava laicamente le basi del diritto pubblico europeo, che sol oggi, tra grandi ambasce, si tenta di parlorire. Era, quella del Grande Svevo, l'epoca in cui il nostro continente si presentava estremamente frammentato: il territorio della Gallia e la penisola iberica distribuiti in numerosi feudi autonomici e minuscole realtà statuali; l'Italia, poi, ad eccezione del Regnum Siciliae, spezzettata in Comuni, Città-stato e Repubbliche marinare: fu Federico che, per primo in quella società, concepì e lasciò ai posteri l'idea dello Stato unitario, riguardoso, tuttavia, delle diverse caratteristiche dei popoli concorrenti a costituirlo.

Quanto alla data dell'*obitus* di Federico, è opportuno rammentare che i filologi tedeschi dei MGH hanno suggerito, anche se con qualche riserva, ma quasi unanimamente, il 17 dicembre 1250.⁴²

L'Amelli, nella prefazione all'edizione del *Quaternus*, a giustificazione che il nuncupativo fosse stato dettato di sabato, pedissequo a quanti datarono la morte al 13 dicembre, annotava: "... il marchese di Umburg (Hohenburg), il Conte di Caserta, Maestro Nicolao, notaio di Brindisi ... dovettero certamente godere di tutta la intimità di Federico, trovandosi i loro nomi nel suo testamento del 10 dicembre 1250 *apud Florentinum in Capitanata*, che precedè di tre giorni la morte, fungendovi i primi due da testimoni, l'ultimo da notaio."⁴³

Con le ultime volontà, di fronte alla tremenda sacralità del momento, l'Imperatore sintetizzò e riaffermò il suo pensiero morale e giuridico: suggellò il sistema che, compiutamente, aveva sanzionato nel *Liber Augustalis* (rectius *Liber Constitutionum Regni Siciliae*, comunemente noto come *Costituzioni di Melfi*), definito dal Kantorowicz «l'atto di nascita dello stato amministrativo moderno».

Giova, pure, rammentare che Federico fu l'unico sovrano medievale a ridimensionare il prepotere baronale; ad abolire il *giudizio di Dio*; a stabilire che anche gli ecclesiastici fossero soggetti alle sentenze dei magistrati dello Stato; a sancire inequivocabilmente l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge; a difendere i de-

boli e, perfino, le prostitute.⁴⁴ Il Calasso – aderendo alla tesi, sostenuta tra gli altri anche dal Besta⁴⁵ – volle, con la sua indubbia autorità, compendiare che il *Liber Augustalis* «è stato giudicato ben a ragione il più grande monumento legislativo laico dell'età di mezzo, non solo in Italia ma anche in Europa. Moderno è lo spirito che lo anima, come sopra tutto si rivela nelle materie penali e processuali; vivissimo il senso della giustizia e dell'eguaglianza di tutti di fronte alla legge ... *in iudiciis aliquam discretionem haberi non volumus personarum sed aequalitatem; sive sit francus, sive romanus aut longobardus qui agit, vel qui convenitur, iustitiam sibi volumus ministrari.*⁴⁶ Fu questo senso di giustizia la grande base sulla quale Federico II elevò la sua originale concezione di una *maiestas*, che dichiarava provenirgli direttamente da Dio,⁴⁷ per una delega di poteri fatta dal popolo al principe: e giustifica oggi ai nostri occhi la vitalità del codice federiciano, che nessuna legislazione posteriore, fino alla entrata in vigore dei moderni codici dello Stato unitario italiano, ha mai abrogato».⁴⁸

Federico non cessò mai di voler abbattere le logoranti istituzioni che attanagliavano i suoi popoli; ma, al medesimo tempo, volle conservare e tutelare le positive tradizioni, culture e memorie: e ciò lo portò alla continua ricerca del giusto, del bello e dell'armonia tra i popoli: ne sortì la visione *ante litteram* – ancor oggi a malgrado accettata – di una società multietnica nella quale i *circoncisi* Saraceni ed Ebrei potessero godere, *horribile dictu*, gli stessi diritti dei cristiani *battizzati*; e venne, perciò, tacciato di eresia e più volte scomunicato: e ben si può affermare che, in quel periodo cruciale, l'isonomia federiciana si stagliò luminosa sopra la dispotica oclocrazia clericale.

L'Alighieri, influenzato dalla *Cronaca* di Frà Salimbene de Adam, intransigente e fanatico papalino,⁴⁹ pose Federico tra i dannati del sesto cerchio dell'inferno: eretici ed epicurei. Si sosteneva, infatti, che il Nostro si fosse ingegnato a raccogliere *quidquid poterat invenire in Scriptura quod faceret ad ostendendum quod non esset alia vita post mortem.*

Farinata degli Uberti, superbo personaggio dantesco, illustra al Poeta la pena inflitta agli eretici.⁵⁰

E già il maestro mio mi richiamava;
per ch'i' pregai lo spirto più avaccio
che mi dicesse chi con lu' istava.

Federico condannato dal guelfo frà Salimbene

Ed esaudendo, in parte, la richiesta del Poeta, aggiunge.⁵¹

Dissemi: «Qui con più di mille giaccio:
qua dentro è 'l secondo Federico,
e 'l Cardinale e delli altri mi taccio».

Ottaviano degli
Ubalдини

Il cardinale che il Poeta colloca insieme a Federico è il famigerato, voltagabbana e versipelle Ottaviano, o Attaviano, degli Ubalдини, vescovo di Bologna dal 1240 al 1244, cardinale per antonomasia dal 1245, morto nel 1273. Le sue masnade distrussero Fiorentino, a vilipendio della memoria di Federico II, nel 1254.⁵² Scrisse uno dei primi commentatori di Dante che quell'ecclesiastico fu un *mondano uomo, lo quale ebbe tanta cura di queste mondane cose, che non par ch'elli credesse che altra vita fosse che questa: fu molto di parte d'imperio e fece tutto quello che seppe in suo aiutorio. Avvenne ch'egli avendo bisogno di soccorso di moneta, dimandolla alla parte ghibellina, o vero d'imperio, di Toscana: fulli vietato; sì che costui, lamentandosi, disse quasi conquerendo d'essi: 'Io posso dire, se è anima, che l'ho perduta per parte ghibellina, e un solo non mi soccorre'; sì che mostrò in questo suo parlare, quando disse 'se è anima' ch'elli non fusse certo d'avere anima.*⁵³ E non altrimenti lo ricorda Benvenuto da Imola.⁵⁴

Dante, per parte sua, non manca di manifestare ammirazione per il grande Svevo, allorchè fece confessare a Pier delle Vigne:

L'animo mio, per disdegnoso gusto,
credendo col morir fuggir disdegno,
ingiusto fece me contra me giusto.
Per le nove radici d'esto legno
Vi giuro che già mai non ruppi fede
al mio signor, *che fu d'onor sì degno.*⁵⁵

Rammento, ancora, che nel *De vulgari eloquentia* il Sommo Poeta tesse l'encomio del Grande Svevo come re di singolare nobiltà e dirittura; e lo proclama *gran principe, gran capitano, gran politico, ed uomo cortese, generoso, colto e amico delle lettere, anzi letterato egli stesso.*⁵⁶

E nel *Convivio*, steso tra il 1304 ed il 1307, dichiara il Nostro *ultimo Imperatore dei Romani,*⁵⁷ e ciò perchè nessuno degli Hohenstaufen fu incoronato in Roma imperatore dopo Federico: e tra il 1250 ed il 1312 il supremo soglio rimase vacante. Ciò viene ribadito nella terza

L'Alighieri e Fe-
derico II

cantica, ove Piccarda Donati usa per Federico l'espressione *ultima possanza*: la finale, conclusiva e massima potenza ed estremo onore dell'Italia e dell' Impero, *vento di Soave* (che spirò dalla Svevia):

Quest'è la luce della gran Costanza
Che del secondo vento di Soave
generò il terzo ed ultima possanza.⁵⁸

Le ultime volontà imperiali, rese *apud Florentinum*, sono talmente pregnanti di significato per chi scrive e, se ne vuol esser certi, per la cittadinanza rappresentata, da non potersi far a meno, giunti a questo punto, di una digressione storico-giuridica vòlta a far emergere le scaturigini, l'essenza, la forma e la natura di quelle supreme disposizioni, anche con riguardo alla impossibilità di contraffarne la data, in tutta la loro valenza.

Giova preliminarmente ricordare che il termine *testamentum* deriva l'etimo da *mentis testatio*:⁵⁹ testimonianza della mente, ovvero *attestazione della volontà che si ha in mente*.⁶⁰ Sia l'ordinamento romano, che quello bizantino e, successivamente, quello medievale – che più da vicino c'interessa – relativamente alla materia successoria, hanno affondato le rispettive radici, mutuando l'uno dall'altro, nel diritto greco antico e, particolarmente in quello attico – per il quale il testamento poteva realizzarsi sia oralmente che in scriptis – nel quale il testamento è espresso col termine *διαθήκη* (*διατίθημι* = dispongo) e vale: **atto di disposizione**.

Giustiniano ammise il testamento privato orale, presenti sette testimoni che erano in obbligo di sottoscriverlo e sigillarlo; il testatore avrebbe potuto non sottoscriverlo nel caso di olografo; se allografo, il testatore avrebbe dovuto scrivere di proprio pugno il nome dell'istituito e la quota attribuitagli (in lettere, non in cifre), e sottoscrivere la scheda; se *scribere nescientis* sarebbe stato necessario un ottavo testimone che potesse procedere all'incombente della firma. Per il principio dell'*unitas actus* la stesura ed il perfezionamento non avrebbero potuto subire interruzioni; ma venne ammesso che, per un'improvvisa necessità, fosse stata possibile l'effettuazione di una momentanea interruzione.⁶¹

Tuttavia a tenore delle disposizioni degli imperatori Teodosio e Valentiniano il testatore non era obbligato a redigere il testamento

Le disposizioni di ultima volontà di Federico II: il testamento nella storia del diritto

Il testamento in diritto giustiniano

alla presenza di testimoni, essendogli lecito sia dettarlo, sia scriverlo in loro assenza, talchè, però, presentandosi essi per apporvi i sigilli, dichiarasse essere quello il suo testamento ed i testimoni lo suggellassero e sottoscrivessero in un sol tempo:⁶² il testamento che non fosse stato in tal modo composto venne giudicato *imperfetto*.⁶³ In ogni caso a fronte di un testamento imperfetto (e, tale, per i motivi suesposti, sarebbe stato da riguardarsi quello con data non corrispondente a quella effettiva) perfino l'istesso imperatore non avrebbe potuto ereditare.⁶⁴

Nell'evo di mezzo: α) la legislazione longobarda

Per l'evo di mezzo, con particolare riguardo alla legislazione in vigore nell'Italia meridionale ed al tema trattato, è d'uopo rievocare la normativa longobarda portata nell'Editto di Rotari, ove chiaramente si scorge il divieto di donare o alienare le proprie cose, riconoscendosi ai futuri eredi il diritto di riceversi intatto il patrimonio familiare, così come era stato trasmesso dagli avi. In ogni caso per un'eventuale alienazione sarebbe occorso il consenso dei figli e, se mancanti, quello dei familiari prossimi.⁶⁵ Pertanto, «l'erede alla morte del *de cuius*, non aveva bisogno di ricorrere all'*adizione*, non acquistando un patrimonio che gli fosse stato estraneo ... l'intangibilità del patrimonio della famiglia, che è la ragion d'essere della successione longobarda, legittima e non volontaria, è anche attestata dai capitoli 155, 167 e 247 dell'Editto di Rotari. Il capitolo 155, chiamando i figli legittimi a perfezionare con il loro consenso l'atto con cui il padre divide in parti uguali il patrimonio senza distinguere i figli legittimi dai figli naturali o avvicina le quote dei naturali a quelle dei legittimi, viene a riconoscere agli eredi il diritto di assenso "all'alienazione del padre, come suoi comproprietari" il c. 167,⁶⁶ assegnando alla comunione familiare gli acquisti fatti da un componente della famiglia durante il servizio militare, sottolinea la salda compattezza della famiglia longobarda, *tutta unita nel servire lo Stato con la propria sostanza*, e il c. 247, proclamando che il prossimo erede può essere costretto a dare in pegno le proprie cose al creditore dell'ereditando o, in altre parole, essere prescelto come garante (*gafand*) del debito di quest'ultimo, mostra che il prossimo erede, già durante la vita del *de cuius*, rispondeva dei debiti di questi e poteva essere pignorato in sua vece: *nulli liceat alium pro alio pignerare, excepto illo qui gafand esse invenitur, id est coheres parens proximior, qui illi ad hereditatem, si casus evenerit, venturus est.*»⁶⁷ Nel diritto longobardo, in breve,

si muoveva dalla proprietà domestica che escludeva ogni libertà di disporre e si ammetteva solo per eccezione una limitata facoltà di donare a favore di estranei (chiese, monasteri, ecclesiastici etc.: *donatio pro anima*), dovendo tutto il restante patrimonio essere riservato ai figli maschi o agli altri eredi previsti dalla legge». ⁶⁸

Presso le popolazioni di origine greca, anche se soggette alla dominazione longobarda, è dato ad ogni modo riscontrare la persistenza del diritto romano-giustiniano e, quindi, l'impiego del testamento quale atto *mortis causa*, unilaterale e revocabile. ⁶⁹

Alla rinascita degli studi giuridici e sotto l'influenza della Scuola bolognese, alla quale Federico II si uniformò, ⁷⁰ alle leggi romane venne riconosciuto valore di *ius generale* e, pertanto, di diritto vigente in tutto il territorio dell'Impero, ed il testamento ricomparve quale atto unilaterale e di libera disposizione, entro i limiti della legge, del *de cuius*. ⁷¹ Parecchi furono i provvedimenti che il Monarca Svevo richiamò o adottò per disciplinare la materia delle successioni e dei testamenti: ⁷² la *nova constitutio* di Re Guglielmo *Dobanæ de secretis*, § *Præterea si aliquis clericorum*, ⁷³ con la quale si stabilì che se un laico o un chierico fossero venuti a morte senza figli o figlie legittimi, ascendenti, discendenti o collaterali che avessero potuto *jure* adire l'eredità e se, inoltre, il *de cuius* non avesse espresso per testamento la propria volontà e l'asse ereditario non fosse stato gravato da obblighi nei confronti dell'erario, i beni si sarebbero dovuto staggire ad asta pubblica e, realizzata la vendita, la terza parte del ricavato si sarebbe dovuta devolvere a beneficio dell'anima del *de cuius* a favore dei poveri; gli altri due terzi sarebbero stati incamerati dal fisco regio; la costituzione *Si quis clericus*, ⁷⁴ per la quale se un ecclesiastico fosse stato chiamato ad un'eredità non proveniente dalla Chiesa avrebbe dovuto render noto al Giustiziere la legittimità del titolo; ed, ancora, l'altra *Foriudicatorum bona*, §§ *Veluti damnatos* e *Si autem liberos*, ove si dispose che se un condannato al *bannum* fosse incorso nella sentenza di *forgiudica*, nel caso in cui avesse avuto figli nati o concepiti prima della sentenza, il fisco regio si sarebbe immesso nella proprietà dei beni relitti nel modo seguente: a fronte di un unico figlio l'asse sarebbe stato diviso in parti uguali tra questi ed il fisco, se i figli fossero stati due l'erario regio avrebbe esatto il terzo dell'eredità, nel caso di più figli la devoluzione alla Curia sarebbe

β) la legislazione normanno-sveva

avvenuta in proporzione;⁷⁵ la costituzione *Si quando aliquem*, con la quale si impose la nomina di un *balio* (tutore feudale) agli eredi pupilli dei feudatari forgiudicati;⁷⁶ la costituzione *Ob filiorum culpas*, che in caso di decesso del padre di un forgiudicato, in assenza di altri eredi i beni sarebbero stati incamerati dal fisco regio; in presenza di altri successibili i beni sarebbero stati divisi tra il fisco e quest'ultimi;⁷⁷ la cost. *Mulier quæ dotarium*, in forza della quale la donna che si fosse ricevuta una terra feudale quale dotario (garenzia della dote), dopo la morte del marito era tenuta a rispondere del bene all'erede o al nuovo *dominus* del feudo, sotto comminatoria di sanzione capitale, o di una pena corporale, o della prigione. E tanto perchè non tentasse, con qualche artificio, di sottrarre il cespite dalla destinazione feudale, salvo diverso avviso di un *dominus* superiore. Tuttavia la donna non era tenuta a rispondere nei confronti dei figli del defunto; sarebbe stata tenuta, però, a rispondere personalmente per la salvaguardia del bene feudale oggetto del dotario e qualora non si fosse assoggettata a quanto disposto dalla Regia Curia, dopo tre ammonizione avrebbe potuto essere spogliata del dotario. Ed inoltre era tenuta a difendere il bene nei confronti dei terzi e degli stessi suoi mandatari incaricati della gestione; il feudatario, a sua volta, doveva garantire la donna nel suo diritto all'usufrutto vita natural durante sul ridetto cespite feudale.⁷⁸ La costituzione *In aliquibus regni* sanzionò che alla successione di un genitore fossero chiamati, senza distinzione di sesso, i figli e le figlie, adolescenti, maggiorenni o minorenni; ma che, tuttavia, nel caso fossero stati soggetti al diritto dei Franchi o dei Longobardi, qualora al defunto genitore fossero rimasti superstiti figli maschi e femmine ed altresì figli naturali, qualunque fosse stata la condizione sociale del defunto, i maschi avrebbero avuto la precedenza nella successione rispetto alle femmine, con l'obbligo, però, di maritare le sorelle, le sorellastre e le nipoti e di dotarle secondo la condizione del defunto ed il numero dei figli maschi, legittimi eredi; se al defunto fossero rimaste superstiti solamente figlie femmine e queste avessero raggiunto la maggiore età sarebbero state esse a succedere, esclusi gli altri consanguinei: nel caso di figlie minori ne sarebbe stata affidata la tutela a chi avesse dimostrato di saperla esercitare.⁷⁹ Ed, ancora, la costituzione *Ut de successionibus*, importantissima per l'epoca in cui venne dettata, disciplinava la spinosa materia delle successioni feudali.⁸⁰ Infine, la costituzione *Sicut accepimus* regolò, con grande indulgenza, la succes-

sione ai chierici dei loro figli spurii.⁸¹

Due disposizioni di Re Ruggero II furono strettamente attinenti al tema qui trattato: la prima, portata nella costituzione *Qui literas regias*, prevedeva la pena di morte per chi avesse alterato o munito di falso sigillo i documenti di provenienza regia;⁸² con la seconda, *Testamentorum publicorum delator*,⁸³ veniva chiamato a rispondere del reato di falso chiunque avesse sottratto, nascosto o alterato un testamento pubblico: la sanzione irrogata in tal caso, per evidente analogia con quanto disposto dalla costituzione *Qui literas regias*, sarebbe stata la pena di morte e la simultanea confisca di tutti i beni.

L'*incipit-protocollo* del testamento compendia definitivamente e fissa l'etica fridericiana, ribadendo sotto il profilo escatologico la corruttibilità ontologica della natura umana:

L'etica fridericiana compendiata nell'*incipit* del testamento

«Nel nome di Gesù Cristo, Dio eterno e nostro Salvatore, amen. L'anno milledugentocinquantesimo della sua incarnazione, nel giorno di sabato, diciassette dicembre, indizione nona.

«L'insolente disubbidienza del primo progenitore s'impresse così a fondo nella condizione del genere umano che nè l'impetuosa punizione del diluvio riuscì a cassarne la colpa, nè poté lenirla il lavacro inclito e salutare del battesimo; talchè l'umanità è stata sventuratamente condannata ad espiare il fallo originale e, come castigo per l'invereconda mancanza di Adamo, qual ricordo doloroso di una mai sanata ferita, gli uomini vennero condannati ad invecchiare. Perciò noi Federico secondo, per divina clemenza imperatore dei Romani, sempre augusto, re di Sicilia e di Gerusalemme, memore della condizione umana, che sempre si accompagna all'innata fragilità, davanti alla morte ...»⁸⁴

Federico mutuò l'indirizzo di codesto suo pensiero teologico e morale da Agostino, del quale ripete, quasi alla lettera, l'eloquio: «la natura umana risulta corrotta dalla volontà del primo trasgressore ... e non v'è cristiano che non sappia che *chi ha fatto il primo uomo dalla polvere, fa tutti gli altri dal seme*; da un seme, però, già viziato e condannato, che in parte resterà, secondo la verità, nel supplizio, ed *in parte*, in virtù della misericordia, verrà liberato dal male ... La natura, corrotta dalla volontà di quel primo trasgressore, non la purificano le tue parole vane per mezzo del vostro novello dogma, ma la grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore».⁸⁵

Resta, poi, impossibile indagare le ragioni per cui Dio interviene a favore di alcuni e non di altri. Agostino si rifà in proposito alle parole di Paolo: «O uomo, chi sei tu per disputare con Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: "perché mi hai fatto così?". Forse il vasaio non è padrone dell'argilla, per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare?». La *Grazia Divina*, adunque, è per Agostino – e, quindi, anche per Federico II – fondamentale elemento della libertà dell'uomo, perché solo con la *Grazia* egli diventa capace di dare attuazione alle proprie scelte morali.

Le disposizioni testamentarie dettate *Apud Florentinum in Capitanata*

L'Imperatore, disponendo della sua successione, mirò, antesignano in Europa, all'unione organica degli stati-nazione del continente facenti parte dell'impero; e riaffermò la concezione fortemente centralista dello Stato, non tollerante altra autorità che quella imperiale: «*Costituiamo, quindi, nostro erede Corrado, diletto figlio nostro, eletto re dei Romani e del regno di Gerusalemme, nell'impero e in tutti gli altri nostri possedimenti conquistati ed in qualunque altro modo acquistati, e specialmente nel regno nostro di Sicilia. Che se accadesse ch'egli morisse senza figli, gli succeda Enrico figlio nostro; morendo pure quest'ultimo senza figli, gli succeda Manfredi figlio nostro. Rimanendo poi Corrado in Germania, o altrove fuori del Regno, stabiliamo il predetto Manfredi balio del detto Corrado in Italia, e specialmente nel Regno di Sicilia, dandogli plenaria potestà di far tutto ciò che la nostra persona potrebbe fare se vivessimo, cioè conceder terre, castelli e città, parentele e dignità, ed ogni altra cosa a suo beneplacito, tranne gli antichi demanii del Regno di Sicilia*».⁸⁶ con ciò mostrando di aver voluto tutelare anche nei confronti della suprema autorità imperiale i diritti imprescindibili sugli antichi demani dei popoli (specialmente di quelli del suo Regno di Sicilia) a lui solo, ed a nessun altro, affidati.

Demani e beni eccliali

Ponderando l'espressione che, per ben due volte, vien ripetuta nel testamento: «*preter antiqua demania regni Sicilie*» non possiamo far a meno di ricondurci ai cc. dd. *beni eccliali*, nell'ambito del complesso di norme relative all'*οἶκος* (casa), che rappresentò fin dagli albori della civiltà occidentale un *quid juris* costituito da persone, cose e riti, precipuo del diritto di famiglia greco-attico. Scopo primario dell'istituto fu la procreazione di prole legittima e la conservazione dei *sacra* familiari; preordinati a tale scopo furono appunto i *beni eccliali*, dei quali nemmeno il capo dell'*οἶκος* avrebbe potuto disporre con atto di ultima volontà se non entro i limiti che il diritto

sacrale e familiare dettava a tutela della conservazione dell'*οἶκος* medesimo, del suo retto funzionamento e del raggiungimento delle sue finalità.⁸⁷ La successione ereditaria venne intesa come successione nella titolarità dell'*οἶκος*; e la successione nei beni costituenti l'asse ereditario fu una mera conseguenza della successione nell'*οἶκος*. Nemmeno al capo dell'*οἶκος* venne riconosciuto un illimitato ed incontrollabile potere di disposizione dei beni ecàli, dovendo rispettare all'interno dell'*οἶκος* i diritti soggettivi degli incapaci, garantiti dal *ius familiare* e indirettamente riconosciuti e difesi dal diritto civile. Ricordava ISEO che la legge aveva stabilito che un soggetto sarebbe stato libero di disporre liberamente delle proprie sostanze nel caso non avesse avuto figli maschi legittimi; qualora avesse avuto soltanto femmine avrebbe potuto disporne purchè avesse tenuto presente (nella istituzione dell'erede) anche co-dest'ultime: *ὁ νόμος διαρρήδην λέγει ἐξῆναι διαθέσθαι ὅπως ἂν ἐθέλη τις τὰ αὐτοῦ εἰάν μὴ παῖδας γνησίους καταλίπη ἄρρένας, ἂν δὲ θηλείας σὺν ταύταις.*⁸⁸ Allorché il soggetto fosse venuto a mancare senza legittima discendenza, maschile o femminile, in assenza di testamento, si sarebbe verificata la successione dei collaterali esistenti nel *γένος*, ossia l'insieme dei discendenti da uno stesso stipite – e vennero distinti il *πρῶτον γένος* (quello del *de cuius*), il *δεύτερο γένος* (la discendenza dai medesimi genitori; ed il *τρίτον γένος* la discendenza dagli avi – e della *ἀγχιστεία*, comprendente i parenti più stretti; vennero esclusi dall'*ἀγχιστεία* gli appartenenti al *τέταρτον γένος* oltre il quinto grado, e i *γένη* più lontani del terzo (i discendenti del bisavolo, appartenenti al *τέταρτον γένος*, non erano considerati *ἀγχιστεῖς*). Fa d'uopo rammentare che nel diritto greco – attico non troviamo realizzato il concetto di parentela per *gradi* come *matematicamente* lo si percepì presso i Romani, i quali li calcolarono secondo l'aforisma *tot sunt gradus quot sunt cognationes dempto stipite*.

Federico, già in occasione delle Assise melfitane, aveva severamente sanzionato qualsivoglia intrusione nell'amministrazione dei territori del suo regno: «*Poichè la nostra altezza provvede sufficientemente alla nomina di funzionari preposti ad amministrare la giustizia nelle cause sia civili che penali non permettiamo in alcun modo l'illecita usurpazione che in alcune parti del nostro regno i sovvertitori dell'ordine vorrebbero attuare. E pertanto disponiamo che in nessun luogo vengano nominati podestà, consoli, rettori, nè*

Prescrizioni auto-
criche frideri-
ciane

consentiamo che qualcuno, confortato dall'uso corrente o dal suffragio popolare, usurpi una carica o una giurisdizione. Vogliamo che per tutto il regno gli amministratori dei diritti nostri e dei nostri sudditi siano solo i funzionari nominati dalla nostra maestà e per nostro ordine, come è stabilito per i maestri giustizieri, per i giustizieri, per i camerarii, i baiuli ed i giudici. E se una Università in futuro dovesse procedere a tali nomine che venga distrutta ed i suoi abitanti vengano sottoposti a perpetuo servaggio. Comandiamo, infine, che colui che accetterà alcuna di dette cariche venga sottoposto alla pena capitale.»⁸⁹

E, se non fosse bastato, stabiliva ancora: «*Proibiamo che nei territori del nostro demanio vengano edificate costruzioni che impediscano la difesa e la protezione dei luoghi, nonchè il libero accesso e l'allontanamento da essi. E vietiamo in special modo che nei luoghi predetti i privati si permettano di innalzare torri. Giudichiamo che per tutti i fedeli sudditi del nostro regno siano sufficienti le difese delle nostre fortezze e, quel che più è sicuro, il sostegno della nostra protezione.»⁹⁰ L'amore per i sudditi gli faceva pure disporre: «*che gli uomini del Regno fossero liberi ed esenti da tutte le collette (imposte) generali.»⁹¹**

Dal testamento è dato argomentare anche quale fosse la posizione del Nostro nei confronti delle organizzazioni paraecclesiastiche, delle chiese locali e della Chiesa di Roma; il pensiero che Federico esprime senza esitazioni con la sue ultime volontà è: nello Stato sovrano, i cui poteri si assommano nella suprema magistratura imperiale, di origine divina, i diritti di ognuno, compresi quelli dei Cavalieri Templari e della Chiesa universale e di quelle particolari, vengono riconosciuti e tutelati, al pari di quelli di ogni altra istituzione – organizzazione, nell'ambito dell'impero: «*Disponiamo pure che tutti i beni dei Templari, confiscati dalla nostra Curia, vengano restituiti; ma solo quelli loro spettanti per giustizia. E vogliamo anche che a tutte le chiese e case religiose si restituiscano i loro diritti e godino della libertà solita.»⁹² Decretiamo, altresì, che le chiese di Lucera e di Sora, e se ve ne siano delle altre che fossero state lese dai nostri ufficiali, vengano reintegrate e ristabilite.»⁹³ Ed, infine, in cauda venenum: «*ugualmente stabiliamo, che alla Santa Romana Chiesa nostra Madre vengano restituiti tutti i diritti ad essa pertinenti, a condizione che la Chiesa medesima restituisca quelli dell'impero e fatti salvi in tutto e per tutto il diritto e l'onore spettanti all'impero.»⁹⁴**

Non ritengo potersi revocare in dubbio che Federico, anche sul letto di morte, pur mostrandosi disponibile al compromesso ed al dialogo, non abbia dato spazio a pretese miranti a comprimere in qualunque modo l'autorità imperiale.

Il decadimento di Fiorentino venne, secondo alcuni, non in conseguenza di un abbandono repentino, bensì per un lento deperimento, ricollegabile allo sviluppo della *transumanza* come attività principale della regione;⁹⁵ per altri invece, ed alla tesi di questi ultimi sono propenso ad aderire, esso fu dovuto al trauma⁹⁶ che la popolazione subì ai tempi delle guerre post-fridericiane, combattute fra i filo-svevi ed i papalini.

Verosimile si prospetta l'ipotesi che la città, già sottoposta ad una crisi economica e demografica, così come suggeriscono il Fuiano ed il Martin, venne presa d'assedio e "disfatta" da parte dei masnadieri papalini: nessun'altra spiegazione suggerisce il repentino declino che la attanagliò tra il 1270 ed 1280, allorchè da città la vediamo declassata a *terra* e, quindi, addirittura a *castrum*.⁹⁷

Matteo Spinelli indicò in un giorno immediatamente successivo al 26 settembre 1255 la data in cui il luogo venne posto a ferro e fuoco dalle soldatesche del cardinale Ottaviano degli Ubaldini, durante la belligeranza che oppose Manfredi ad Alessandro IV: [*anno 1255, n. 96*] «Allo 26 dello mese di settembre allo chiano de Canosa vennero li forasciuti, ad unire tutte le gente d'arme de lo papa. Et se partero per la via di Capitanata, e disfecero **Fiorentino** et Dragonara, et uccisero tutti li sarracini, che se nce trovaro, et dettero dui assauti ad Nocera, et non la potero pigliare, et se ne uscìo da Apruzzo.»⁹⁸

Fu in quel drammatico periodo che la popolazione cominciò ad emigrare e lo attesta l'*instrumentum oblacionis Gualterii de Mauro de Fiorentino* del 1305.⁹⁹

Buona parte dei cittadini si trasferì a popolare Torremaggiore, località all'ombra di un bastione normanno-svevo che, tuttavia, nella tassazione del 1320 contò appena 77 *fuochi*; altri, nel corso del secolo XIV, esodarono e si dispersero nei luoghi circostanti. E se è dato trovare tracce di occupazione del sito anche nelle epoche successive, ciò non deve far pensare assolutamente a popolazioni stanzianti *ad modum organici corporis*, bensì a presenze, sporadiche ed effimere, di pastori o di nomadi.¹⁰⁰

Il circoscrivere, con adeguata certezza, il periodo in cui la città cessò di esistere quale "centro organizzato" — nonostante le nomine documentate di vescovi a quella sede¹⁰¹ — non solo è funzionale alla ricostruzione storica, antropologica e morale delle vicende della regione in generale e di Torremaggiore (con le relative caratteristiche